Sent. 99/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n.79911 da

XX residente in omissis (omissis), omissis, (cf. omissis),

rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Gatti ed elettivamente

domiciliato in Roma Via Fornovo, 3;

Contro

INPS in persona del legale rappresentante Via Ciro il

Grande 21, e Direzione Provinciale ROMA MONTESACRO,

Via Spegazzini, n.66, rappresentato e difeso

dall'Avv. Flavia Incletolli, con il quale è

elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare

Beccaria n.29;

per il riconoscimento dei benefici di cui

all'art. 1 del d.lgs. 149/1997 e delle relative

maggiorazioni quale ex dipendente ENAV.

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Udite le parti, Avv. Gatti per il ricorrente, e

l'Avv. Gianna Fiore per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente è stato posto in quiescenza con pensione di vecchiaia dal 1° ottobre 2022. Riferisce di essere stato dipendente prima dell'Aeronautica militare dal 9-9-1982 al 9-12-1985 e successivamente di essere stato assunto il 16 marzo 1988 (anche se all'INPS risulta dal 5 aprile 1988) dall'allora Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo -AAAVTAG- poi divenuta ENAV S.p.A..

2. Avverso il provvedimento di liquidazione della pensione di vecchiaia decorrente dal 1-10-2022, il ricorrente in data 26-10-2022 tramite patronato ha proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Gestione Dipendenti Pubblici, per vedersi riconosciute "le maggiorazioni previste nel d.lgs. 149/1997 e già segnalate nell'estratto contributivo". Al riguardo, descrivendo la normativa di riferimento, ha ritenuto errato il calcolo della terza quota di pensione per mancata rivalutazione del coefficiente di trasformazione per il combinato disposto di cui

alla legge 335/1995 art. 1 comma 6 e al d.lgs. 149/1997 art. 1 comma 3.

3. Ha specificato che, avendo già goduto del beneficio di 3 anni, 6 mesi e 29 giorni al 31-12-1995, potendo aggiungere fino ad un massimo di cinque anni, ai fini dell'applicazione del coefficiente di trasformazione, rimarrebbe da godere del beneficio per ulteriori 1 anno, 5 mesi e 1 giorni.

Ha richiamato l'art. 26 quinquies della legge 26/2019 e la circolare n. 117 dell'8 ottobre 2020 dell'INPS, paragrafo 5 concludendo che il coefficiente da applicarsi, sulla base delle tabelle ministeriali, deve essere quello stabilito per i 61 anni e 8 mesi, cioè 0,04726.

4. L'INPS si è costituito, eccependo che la giurisprudenza è costante nell'escludere il potere dell'Ente previdenziale di valutare autonomamente la legittimità degli atti relativi allo status ed al trattamento economico quiescibile del dipendente statale, adottati dall'Amministrazione di appartenenza del medesimo. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese.

5. Alla udienza del 24-10-2024 l'Avvocato del

ricorrente aveva fatto presente che il pagamento dell'INPS non era ancora avvenuto. Il difensore dell'INPS aveva quindi chiesto un rinvio per consentire la liquidazione di quanto dovuto al ricorrente. Il ricorrente non si era opposto e la causa era stata rinviata alla data odierna.

6. All'udienza di oggi, non risultando ancora adottato il provvedimento pensionistico richiesto, con la riliquidazione ed il correlato pagamento del dovuto, il legale del ricorrente ha chiesto la decisione richiamando precedenti giurisprudenziali favorevoli e casi di cessata materia del contendere per intervenuta riliquidazione in giudizi del tutto analoghi all'attuale. L'avvocato dell'INPS si è riportato, non avendo avuto alcuna notizia dalla sede amministrativa.

7. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

8. La domanda riguarda la richiesta riliquidazione del Trattamento pensionistico, con applicazione della normativa in materia di benefici quale ex dipendente ENAV, previo riconoscimento del diritto all'incremento convenzionale dell'età anagrafica ed

alla corretta determinazione della retribuzione media e applicazione del coefficiente di trasformazione.

Come noto, la normativa di settore, in particolare il d.lgs. 149/1997, nell'apportare modifiche alla legge 248/1990, prevede benefici con riflessi sul trattamento pensionistico, per i dipendenti ENAV con qualifica di controllori del traffico aereo con anzianità inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995.

Nello specifico, per il periodo già maturato al 31 dicembre 1995, viene riconosciuto un aumento di 1/3 del periodo contributivo, mentre per le anzianità contributive dal 1° gennaio 1996 - con riferimento alla quota di pensione determinata con il sistema contributivo - il beneficio è trasformato, ai fini dell'applicazione del coefficiente di trasformazione, in un incremento dell'età anagrafica, alla decorrenza del relativo trattamento pensionistico, pari a 1 ogni 5 anni interi di servizio effettivamente prestato nel relativo profilo professionale.

Inoltre, l'art. 26 quinquies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge del 28 marzo 2019, n. 26, nel confermare per il personale ENAV rientrante nei profili professionali di controllore del traffico areo, pilota e operatore

radiomisure il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico dei sessanta anni, prevede: “ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia".

Pertanto, per i controllori del traffico aereo rimane il pensionamento al raggiungimento del sessantesimo anno di età, con i benefici dell'aumento degli anni di servizio (prestati al 31-12-1995), ovvero dell'aumento del coefficiente di trasformazione sino a 5 anni complessivi (per il servizio prestato dal 1996).

9. Tutto ciò considerato il ricorrente presenta i requisiti di legge, come da attestazione dell’ENAV in atti del 2022 -all.3 del ricorso), e pertanto ha diritto alla riliquidazione della pensione in considerazione del corretto coefficiente di trasformazione, in relazione all’anzianità anagrafica aumentata figurativamente. I conteggi propedeutici al nuovo provvedimento pensionistico di riliquidazione sono di competenza dell’INPS, che deve provvedere alla riliquidazione con corresponsione anche degli arretrati ed interessi, sulla base delle coordinate

sopra descritte.

10. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500 a carico dell'INPS, in ragione anche delle imprecisioni amministrative e genericità difensive. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

accoglie il ricorso

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500 (cinquecento) a carico dell'INPS.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA